

REGOLAMENTO (UE) N.995/2010 CHE STABILISCE GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E COMMERCianti CHE COMMERCIALIZZANO LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI

Dal prossimo **3 Marzo 2013** entra ufficialmente in vigore il **Regolamento UE n.995/2010** conosciuto anche come **"Due Diligence" del Legno Legale**.

Questo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo si pone l'obiettivo di contrastare il commercio di legname che viene tagliato abusivamente e poi commercializzato direttamente o in forma di prodotti derivati.

Come noto il disboscamento selvaggio, soprattutto in alcuni Paesi, costituisce un problema globale di ordine economico, sociale, ambientale e le attività ad esso connesse rappresentano un danno enorme anche per gli operatori responsabili, poiché provocano l'immissione sul mercato a basso costo di legname illegale.

Per questo motivo l'Unione Europea ha deciso a suo tempo di dotarsi di un Regolamento che si colloca nell'ambito delle misure più complessive contenute nel Piano d'Azione relativo al settore Forestale (FLEGT).

Questa azione di contrasto del commercio illegale si realizza tramite tre livelli essenziali di obblighi:

- 1) Divieto dell'immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e di prodotti che derivano dalla medesima materia prima illegale;
- 2) Obbligo per gli **"OPERATORI"** dell'Unione che per la prima volta immettono sul mercato UE legno e prodotti derivati di osservare la "Due Diligence";
- 3) Obbligo per i **"COMMERCianti"** (coloro cioè che trasformano e/o rivendono legname e prodotti derivati già immessi prima sul mercato in tutte le fasi che precedono la vendita a un consumatore finale) di tenere una contabilità in grado di risalire al nome dei fornitori e dei clienti, quindi in grado di assicurare la "tracciabilità" dei materiali.

OPERATORE (OPERATOR)

Ai sensi del Regolamento UE N.995/2010 l'Operatore è "una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati" (art.2, lettera c) e che **immette per la prima volta sul Mercato Europeo** legno o prodotti da esso derivati e che è tenuto a implementare e mantenere un "Sistema di Dovuta Diligenza".

Ogni Operatore dovrà, quindi, sviluppare un Sistema di Dovuta Diligenza che consenta di ottenere:

- 1) Accesso alle informazioni sull'approvvigionamento (descrizione del prodotto, paese di origine, concessione di taglio)
- 2) Procedure di valutazione del rischio che comprendano la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, l'assenza di tagli illegali, l'assenza di sanzioni o conflitti armati, analisi della complessità della catena di approvvigionamento.
- 3) Procedure di mitigazione del rischio.

COMMERCIANTE (TRADER)

Ai sensi del Regolamento UE N.995/2010 il Commerciante si identifica come "una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di una attività commerciale, vende-acquista sul mercato interno UE del legno o prodotti da esso derivati **già immessi sul mercato interno UE**" (art.2, lettera d).

A differenza dell'Operatore, il Commerciante **NON** è tenuto ad attuare un Sistema di Due Diligence ma a quest'ultimo è richiesto invece di garantire e mantenere la tracciabilità del legno o dei prodotti da esso derivati (ossia l'obbligo di tracciabilità interna del materiale).

Nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento, i Commercianti sono in grado di identificare:

- 1) Gli Operatori o i Commercianti dai quali ha acquistato il legno e i prodotti da esso derivati;
- 2) Eventualmente, i commercianti ai quali ha venduto il legno e i prodotti da esso derivati.

I Commercianti conservano le informazioni di cui sopra per almeno 5 anni e le forniscono, su richiesta, all'Autorità Competente.

In questo caso il Commerciante **NON deve richiedere alcuna documentazione o dichiarazione aggiuntiva** all'Operatore o ad altro Commerciante dai quali ha acquistato il legno e i prodotti da esso derivati,.

Come detto precedentemente il suo obbligo è solo ed esclusivamente quello di mantenere una tracciabilità interna del prodotto da quando entra a quando esce.

Di seguito si riportano alcuni esempi pratici di applicazione del regolamento:

- a) Nel caso in cui l'Imola Legno si configuri come "**Operatore**" e quindi immette per la prima volta sul mercato europeo del legno e prodotti da esso derivati, si è obbligati all'applicazione del sistema Due Diligence e alla valutazione del rischio
- b) Nel caso in cui l'Imola Legno si configuri come "**Commerciante**" e quindi acquista legname e prodotti da esso derivati da fornitori europei che hanno già immesso quel materiale all'interno del mercato europeo, si deve "semplicemente" conservare (per almeno cinque anni) e rendere disponibili per eventuali controlli le informazioni utili a risalire ai fornitori e ai clienti fino all'ultima fase di commercializzazione. Pertanto non è richiesta specifica informazione aggiuntiva sulle vendite al consumatore finale.
- c) Tutti i **Clienti italiani dell'Imola Legno o appartenenti alla Comunità Europea** si configurano come "Commercianti" e per questo motivo NON è richiesta specifica informazione aggiuntiva sulla vendita effettuata dall'Imola Legno verso il suo cliente. Questo vuol dire che al cliente di Imola Legno NON si deve dare alcuna documentazione in più rispetto a quanto già consegnato.
- d) **Vendita allo Stato Estero di prodotti extra UE.** In questo caso chi immette il legname e i prodotti da esso derivati per la prima volta nel mercato europeo (cioè chi sdogana la merce) è il Cliente al quale Imola Legno ha venduto il materiale in oggetto. Questo Cliente si configura come Operatore e per questo motivo è obbligato ad applicare un sistema di Due Diligence.
L'Imola Legno è tenuta a fornire tutti i documenti necessari all'applicazione della Due Diligence del Cliente.

A completamento di quanto detto si allega di seguito:

- i. Dichiarazione dell'Imola Legno in merito all'applicazione del sistema di Due Diligence per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n.995/2010.
- ii. Regolamento Europeo n.995/2010